

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 29 /2008

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Il presente documento contiene lo schema di Provvedimento recante modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'intermediazione assicurativa e riassicurativa.

Per praticità di consultazione viene inoltre pubblicata la versione del Regolamento n. 5 con le modifiche evidenziate in formato revisione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'Autorità entro il 9 febbraio 2009 al seguente indirizzo di posta elettronica: modifichereg5@isvap.it

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'ISVAP:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;

- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità stessa.

Provvedimento n. del recante modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private.

Relazione di presentazione per la pubblica consultazione

Lo schema di Provvedimento sottoposto alla procedura di pubblica consultazione apporta modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, recante la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

Il nuovo intervento di regolazione risponde agli obiettivi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che richiede all'ISVAP e ad altre Autorità indipendenti di sottoporre a revisione, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi degli assicurati.

La portata fortemente innovativa della disciplina sull'intermediazione recata dal Regolamento n. 5/2006 ed il conseguente impatto sugli assetti del mercato della distribuzione assicurativa hanno suggerito di monitorare nel continuo l'impatto delle norme e di procedere ad una valutazione della loro applicazione in concreto in via anticipata (due anni) rispetto al termine previsto dalla legge.

In questo periodo l'esperienza applicativa e il continuo confronto con i soggetti vigilati e con le loro associazioni rappresentative hanno fatto emergere alcuni profili suscettibili di modifica e di miglioramento, finalizzati a semplificare e razionalizzare taluni adempimenti posti a carico degli intermediari, senza diminuire il livello di tutela degli assicurati.

Il Provvedimento si compone di 30 articoli e degli allegati da 1 a 6, dei gruppi 7 e 8, nonché degli allegati da 9 a 12.

L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 2, lettera z), del Regolamento concernente la definizione di "responsabili dell'attività di intermediazione", esplicitando che tale qualifica può essere rivestita da coloro ai quali sono attribuite, nell'ambito della società per la quale operano, mansioni direttive con esercizio di specifici poteri e funzioni, indipendentemente dall'inquadramento nell'organico.

L'articolo 2 modifica l'articolo 9 del Regolamento in tema di prova di idoneità prevista per l'iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni A o B del registro, introducendo una semplificazione delle procedure di esame per i candidati che risultino iscritti nelle sezioni C od E nel registro nel biennio antecedente alla pubblicazione del bando d'esame. La modifica è volta a prevedere lo svolgimento della sola prova scritta per soggetti che risultino già in possesso di una professionalità acquisita sul campo. E' inoltre introdotta una nuova previsione che limita l'esame alle sole materie riguardanti l'esercizio dell'attività riassicurativa per i candidati che intendano svolgere tale attività e che siano già iscritti nelle sezioni A o B del registro in qualità di intermediari assicurativi oppure abbiano già superato la prova di idoneità per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa.

L'articolo 3 modifica l'articolo 11 del Regolamento che detta principi generali sui contenuti della polizza di responsabilità civile professionale di cui devono essere muniti gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro. Le modifiche sono volte ad adeguare, in attuazione della direttiva 2002/92/CE, i massimali minimi di copertura della polizza, tenendo conto dell'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo registrato nel periodo di osservazione stabilito dalla medesima direttiva (pari al 12,8%).

L'articolo 8 reca modifiche all'articolo 24 del Regolamento relativo alle modalità di iscrizione degli intermediari nella sezione E del registro, introducendo alcune previsioni finalizzate a semplificare ed agevolare l'iscrizione di soggetti che cessino di svolgere l'attività per un intermediario per svolgere l'attività come addetti all'esterno dei locali di altro intermediario.

In tale ottica, è stato inoltre previsto un nuovo modello concernente la modifica del rapporto di collaborazione (allegato n. 6) che consente di accorpate in un unico documento l'istanza di cancellazione sottoscritta dal primo intermediario e la domanda di iscrizione firmata dal nuovo soggetto per il quale verrà svolta l'attività. L'unificazione in un unico modello delle due domande è finalizzata ad attuare una semplificazione delle procedure funzionale al contenimento dei termini istruttori, in assenza di norme codicistiche che consentano di ammettere prima dell'iscrizione nel registro un'immediata operatività dei soggetti iscritti nella sezione E per conto del nuovo intermediario.

Nel medesimo modello è inoltre inserita una dichiarazione con cui il soggetto iscritto in sezione E può informare l'ISVAP della intervenuta interruzione del rapporto di collaborazione, al fine di consentire all'Autorità di adottare i necessari interventi di vigilanza nel caso in cui il soggetto tenuto alla cancellazione, nonostante l'intervenuta interruzione, abbia ommesso di richiedere la cancellazione dell'ex collaboratore.

L'articolo 9 modifica l'articolo 26 del Regolamento in tema di cancellazione dal registro, introducendo alcune specifiche disposizioni per i soggetti iscritti nelle sezioni C od E. In particolare, sono state dettate previsioni con riguardo alla visibilità nel registro di soggetti sottoposti a procedimento disciplinare o ad accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso. E' stato inoltre previsto, in caso di interruzione del rapporto, un obbligo per le imprese o per gli intermediari che si avvalevano dei soggetti iscritti nelle sezioni C od E di presentare all'ISVAP istanza di cancellazione entro un determinato termine. La previsione è finalizzata a consentire sia l'uscita dal registro di soggetti per i quali è venuto meno il presupposto (rapporto di collaborazione) che, in base alle disposizioni del Codice delle assicurazioni e del regolamento, giustifica il mantenimento della relativa iscrizione, sia la possibilità per detti soggetti di mutare la veste assunta in sede di pregressa iscrizione attraverso il passaggio ad altre sezioni del registro. Si tratta di un obbligo sanzionabile, in caso di inosservanza, sia sotto il profilo amministrativo pecuniario sia sotto quello disciplinare.

L'articolo 10 modifica l'articolo 27 del Regolamento relativo alla reinscrizione nel registro, apportando variazioni con riferimento ai requisiti necessari per ottenere la reinscrizione. In particolare, coerentemente con le modifiche apportate in tema di aggiornamento professionale all'articolo 38, viene prevista la necessità di attestare l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento solo nel caso in cui nei due anni antecedenti alla presentazione della domanda di reinscrizione non sia stato effettuato l'aggiornamento.

L'articolo 12 apporta variazioni all'articolo 29 del Regolamento in tema di passaggio ad altra sezione del registro, al fine di rendere più agevoli le procedure per il trasferimento di sezione degli intermediari. Con tale obiettivo è stato altresì predisposto uno specifico modello (allegato n. 9) che, a fini di semplificazione, unifica nel medesimo documento le istanze da presentare ai fini della richiesta di passaggio.

L'articolo 14 modifica l'articolo 36 del Regolamento, introducendo variazioni in tema di obblighi di comunicazione all'ISVAP da parte degli intermediari. In un'ottica di semplificazione, le informazioni da comunicare ai sensi dell'articolo 36 sono state circoscritte a quelle maggiormente rilevanti (sono state escluse le comunicazioni relative ai luoghi di conservazione della documentazione e alla denominazione delle imprese per le quali gli intermediari svolgono attività in altri Stati membri) ed è stato previsto un allungamento dei termini per effettuare talune comunicazioni, con esclusione di quelle (perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità e avvio dell'operatività dei soggetti inoperativi) per le quali sussistono da parte dell'Autorità esigenze di maggiore tempestività nell'acquisizione delle informazioni dalle stesse recate.

Sono state, altresì, riprodotte nell'articolo 36 le previsioni del Provvedimento n. 2473 del 16 novembre 2006, concernenti le modalità di comunicazione all'ISVAP in formato elettronico dei conferimenti, delle variazioni e delle cessazioni di incarichi agenziali o per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, nonché di alcune informazioni relative ai soggetti di cui alla sezione C del registro.

L'articolo 15 apporta modifiche all'articolo 38 del Regolamento, volte a ridefinire le modalità di adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale.

E' stato esteso dall'anno al biennio il termine per effettuare l'aggiornamento, specificando che il primo obbligo di aggiornamento deve essere adempiuto entro il trentuno dicembre del secondo anno successivo a quello di iscrizione o, per gli addetti interni, di inizio dell'attività. Inoltre, sono stati individuati alcuni casi di esonero per gli intermediari inoperativi e per gli intermediari che si trovino in specifiche situazioni personali o di salute (gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, grave malattia o infortunio) che non consentano di partecipare ai corsi di aggiornamento.

Le modifiche all'articolo 38 mantengono comunque inalterato il livello di professionalità richiesto per l'esercizio dell'attività; resta infatti ferma la previsione che, a prescindere da qualunque termine, richiede il tempestivo aggiornamento in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti o di evoluzione della normativa.

L'articolo 17 introduce nel Regolamento un nuovo articolo 44 bis finalizzato a dettare disposizioni in tema scioglimento dell'incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del registro a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali e non prevedibili da parte dell'impresa di assicurazione. L'articolo disciplina le condizioni e le modalità di esercizio dell'attività nell'attesa del conferimento dell'incarico ad altro intermediario, nonché gli effetti conseguenti alla mancata sostituzione dell'intermediario il cui rapporto è cessato. In particolare, è disciplinato il caso in cui l'impresa, nell'attesa del conferimento del nuovo incarico ad altro intermediario, assuma - attraverso la preposizione di propri dipendenti quali institori - la gestione diretta dell'attività per una durata massima, prevedendo che in tale periodo l'impresa assuma formalmente la responsabilità per l'operato dei collaboratori dell'agente cessato di cui si avvale nel periodo della gestione diretta. Sono inoltre dettate norme per regolare sia le ipotesi di sostituzione dell'intermediario sia i casi in cui tale sostituzione non si determini.

L'articolo 18 modifica l'articolo 47 del Regolamento, elevando, per i contratti di assicurazione contro i danni, da 500 euro a 750 euro la misura del premio che gli intermediari possono ricevere come denaro contante.

L'articolo 19 apporta modifiche all'articolo 49 del Regolamento, relativo all'informativa precontrattuale, in tema di obblighi di consegna del modello 7A contenente il riepilogo dei principali doveri comportamentali cui sono tenuti gli intermediari e del modello 7B relativo ai dati essenziali degli intermediari e della loro attività.

In particolare, con riferimento al modello 7A la nuova disposizione prevede che la consegna sia effettuata, al pari del modello 7B, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta anziché al momento del primo contatto con il cliente.

Con riguardo al modello 7B, la variazione è volta a prevedere che in caso di modifiche di rilievo o di rinnovo del contratto l'obbligo di consegna del modello sia limitato all'ipotesi in cui i dati relativi all'intermediario ed alla sua attività siano modificati rispetto a quelli già resi noti al momento della sottoscrizione della proposta o del contratto.

Tali modifiche consentono di attuare una semplificazione delle prescrizioni relative all'informativa precontrattuale, sia allineando i tempi di consegna dei modelli previsti dalla normativa, con possibilità per gli intermediari di procedere ad una unificazione degli stessi senza tuttavia alterarne il contenuto, sia contenendo gli adempimenti posti in capo agli intermediari laddove, in assenza di variazioni dei dati, le esigenze di informativa siano state già soddisfatte con la prima consegna.

L'articolo 21 apporta modifiche all'articolo 54 del Regolamento che disciplina gli obblighi di separazione patrimoniale. In particolare, per tener conto delle diverse realtà operative e delle esigenze organizzative degli intermediari, sono stati elevati da cinque a dieci giorni i termini per procedere al versamento dei premi ricevuti dai contraenti nel conto separato ed è stata prevista la possibilità di effettuare il versamento di detti premi nel conto separato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari laddove ciò sia consentito nel rapporto contrattuale con le imprese. La modifica lascia inalterate le finalità della previsione regolamentare dal momento che rimane ferma l'impossibilità per gli intermediari di effettuare versamenti temporanei su conti diversi da quello separato.

L'articolo 22 inserisce nel Regolamento un nuovo articolo 54 bis volto a recepire le modifiche apportate all'articolo 117 del Codice delle assicurazioni dalla legge finanziaria 2007, che ha esentato gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D dagli obblighi di separazione patrimoniale, consentendo a questi ultimi, in alternativa al conto separato e senza necessità di una preventiva autorizzazione da parte dell'impresa al fine di non vanificare l'effettività della disposizione, di stipulare una fideiussione bancaria che presenti determinate caratteristiche. Il nuovo articolo 54 bis reca inoltre alcune previsioni di dettaglio relative alla stipulazione della fideiussione.

L'articolo 23 modifica l'articolo 56 del Regolamento, introducendo per i contratti in forma collettiva una differenziazione di disciplina in relazione alla tipologia di copertura offerta. Le modifiche prevedono un regime semplificato per alcune polizze danni, prestate in occasione di determinati eventi (ricreativi, sportivi o culturali) e caratterizzate da una limitazione della durata della copertura, strettamente connessa al periodo temporale di svolgimento dell'evento. In particolare, per tali contratti è stata disposta l'applicazione delle norme di comportamento dettate dal comma 1, nei soli confronti del contraente. Ai fini di trasparenza nei confronti degli assicurati è stato inoltre previsto in capo al contraente l'obbligo di consegnare agli assicurati un documento sintetico, predisposto dall'impresa, volto ad informare gli stessi della sussistenza della copertura assicurativa, nonché ad illustrare le modalità di reperimento della documentazione relativa al contratto e/o le modalità per l'attivazione della copertura.

L'articolo 24 apporta alcune modifiche all'articolo 57 del Regolamento in tema di obblighi di conservazione della documentazione. Al fine di ridurre gli oneri di conservazione posti in capo agli intermediari è stato eliminato l'obbligo di conservazione della documentazione non strettamente rilevante ai fini della verifica del rispetto delle norme previste dalla disciplina sull'intermediazione assicurativa (corrispondenza intercorsa con le imprese e gli intermediari in relazione all'attività svolta).

In coerenza con le modifiche apportate in tema di aggiornamento professionale è stato introdotto un obbligo di conservazione della documentazione comprovante la sussistenza delle situazioni di esonero.

L'articolo 25 reca modifiche all'articolo 62 del Regolamento in tema di illeciti disciplinari.

E' stata in primo luogo introdotta la possibilità di modulare maggiormente la sanzione disciplinare prevista per le fattispecie tipizzate in funzione della lesività in concreto del fatto commesso: si prevede che la sanzione del richiamo possa essere applicata anche alle ipotesi sanzionate di base con la radiazione e la censura, laddove il fatto commesso si configuri quale lieve manchevolezza.

E' stata inoltre differenziata la sanzione in ragione del tipo di illecito commesso per le fattispecie relative alla violazione degli obblighi di separatezza patrimoniale ed alla inosservanza delle previsioni in tema di fideiussione bancaria. In particolare, è stata prevista la sanzione base della radiazione per l'ipotesi di mancata costituzione del conto separato o mancata stipulazione della fideiussione bancaria di cui agli articoli 54 e 54 bis del Regolamento, nonché per l'inosservanza della previsione che vieta i versamenti temporanei in conti diversi dal conto separato. E' stata invece disposta la sanzione base della censura per le fattispecie di costituzione di un conto separato o stipulazione di una fideiussione bancaria non conformi alle disposizioni previste dagli articoli 54e 54 bis e per le ipotesi di versamento dei premi nel conto separato oltre i termini stabiliti dalla normativa.

Per tener conto di casi concreti emersi con maggiore frequenza anche dall'attività del Collegio di garanzia per i procedimenti disciplinari sono state introdotte due ulteriori ipotesi di violazione disciplinare in materia di rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto, per la quale è stata prevista la sanzione base della radiazione, nonché in tema di assegnazione di classe di merito non corretta all'atto della stipulazione di polizze della responsabilità civile auto, per la quale è stata prevista la sanzione base della censura.

Gli articoli 28, 29 e 30 disciplinano rispettivamente le abrogazioni, l'entrata in vigore e la pubblicazione del Provvedimento.

Il Provvedimento apporta inoltre modifiche agli allegati al regolamento, secondo una logica di massima semplificazione.

In particolare sono stati realizzati modelli unici (uno per ciascuna delle sezioni del registro) che gli intermediari devono utilizzare per tutte le istanze relative alla propria persona, alla propria società e ai propri collaboratori. Ciascun intermediario utilizzerà il modello di riferimento compilando parti differenti (quadri) a seconda della richiesta (prima iscrizione, propria o della propria società, cancellazione, reinscrizione). In tal modo il modello si compone in funzione delle diverse esigenze.

Come già descritto nell'ambito dei rispettivi articoli (artt. 24 e 29 del Regolamento) sono stati inoltre previsti due nuovi modelli relativi, rispettivamente, ai casi di richiesta di passaggio di sezione e di modifica del rapporto di collaborazione per gli iscritti nella sezione E.

Sono stati infine eliminati il modello 5B relativo ad informazioni per le quali è stata prevista l'acquisizione attraverso l'adozione di altri modelli e l'allegato n. 9 contenente l'elenco delle imprese di assicurazione ed il relativo codice ISVAP da utilizzare ai fini dell'attestazione del possesso della polizza di responsabilità civile ora sostituito dal codice impresa indicato dall'albo delle imprese, consultabile sul sito dell'Autorità.

Un'analisi degli effetti delle semplificazioni introdotte sui soggetti destinatari, svolta alla luce dei principi di cui all'articolo 23 della legge n. 262/2005, porta a ritenere che le modifiche apportate al Regolamento n. 5/2006 produrranno effetti positivi per gli intermediari in termini di riduzione degli oneri amministrativi e di maggiore semplificazione di taluni adempimenti.

Ciò si ritiene possa contribuire all'aumento della competitività e allo sviluppo dell'innovazione nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, con conseguenti benefici sull'intero mercato e sui consumatori.

Le modifiche apportate lasciano inalterati i livelli di tutela degli assicurati.

Sotto il profilo della attività dell'ISVAP le modifiche consentono la semplificazione di talune attività amministrative, liberando risorse per lo svolgimento delle attività di controllo.

PROVVEDIMENTO N. DEL

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE) E DI CUI ALL'ARTICOLO 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed, in particolare, l'articolo 23 che stabilisce che la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP e la COVIP sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX e di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in considerazione dell'esperienza applicativa della disciplina dallo stesso recata;

RITENUTA altresì la necessità, in attuazione dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di apportare modifiche all'articolo 11, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, per adeguare i massimali minimi di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile cui sono tenuti gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro, tenuto conto che l'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo registrato nel periodo di osservazione previsto dalla direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa è stato pari al 12,08%;

ADOTTA
il seguente Provvedimento:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, la lettera z) è sostituita dalla seguente:
“z) “responsabili dell’attività di intermediazione”: le persone fisiche, che svolgono funzioni direttive nell’ambito della società per la quale operano, a cui sono attribuiti poteri decisionali, nonché funzioni di coordinamento e di controllo dell’attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:
 - a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro da almeno due anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d’esame, la prova d’idoneità consiste in un esame scritto.”;*
 - b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: *“5 bis. Per i candidati che intendono esercitare l’attività di intermediazione riassicurativa e che sono già iscritti nelle sezioni A o B del registro quali intermediari assicurativi o che hanno già superato la prova di idoneità per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi del presente articolo, l’esame scritto verte sulle materie di cui al comma 5”;*
 - c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“I candidati che sostengono esclusivamente l’esame scritto ai sensi del comma 1 sono considerati idonei se riportano un punteggio non inferiore a sessanta centesimi.”.*

Art. 3

(Modifiche all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:
 - a) *per ciascun sinistro, un milione e centoventimiladuecento euro;*
 - b) *all’anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e seicentottantamilatrecento euro.**Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l’iscrizione.”.*

Art. 4

(Modifiche all'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui rispettivamente all’allegato n. 1 per la sezione A e n. 2 per la sezione B.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui rispettivamente all'allegato n. 1 per la sezione A e n. 2 per la sezione B."

Art. 6

(Modifiche all'articolo 18 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 18, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 le parole: *"secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1"* sono sostituite dalle parole: *" mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 3."*

Art. 7

(Modifiche all'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 4."

Art. 8

(Modifiche all'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 4 o n. 5."*;
 - b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2 bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione E di una persona fisica o una società che cessi di svolgere l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per l'intermediario che ne ha richiesto l'iscrizione per esercitare l'attività in qualità di addetto di altro intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, è necessario che sia presentata all'ISVAP:
 - a) *domanda di cancellazione da parte dell'intermediario con il quale si è interrotto il rapporto;*
 - b) *domanda di iscrizione da parte dell'intermediario che intende avvalersene.**Le domande di cancellazione e di iscrizione sono inoltrate congiuntamente e sono redatte mediante compilazione, rispettivamente dei quadri A e B del modello di cui all'allegato n. 6. Ai fini della cancellazione si applica l'articolo 26, comma 2, ultimo periodo."*

Art. 9

(Modifiche all'articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:

- a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: *“1 bis. Nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare o siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso nei confronti di un soggetto iscritto nelle sezioni C od E e l'impresa o l'intermediario per il quale era svolta l'attività abbia presentato all'ISVAP domanda di cancellazione di tale soggetto, viene meno fino alla conclusione del procedimento disciplinare la mera visibilità nel registro dell'intermediario interessato dal procedimento o dagli accertamenti istruttori. Di tale circostanza l'ISVAP dà comunicazione all'iscritto nelle sezioni C od E. Tale disposizione non si applica se il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare o ad accertamenti svolge l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari.”;*
- b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“In caso di interruzione del rapporto l'impresa o l'intermediario per il quale era svolta l'attività è tenuto a presentare all'ISVAP la domanda di cancellazione o a documentare le cause giustificative della mancata presentazione della domanda entro dieci giorni lavorativi dalla data dell'interruzione.”;*
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. La domanda di cancellazione dal registro è redatta mediante compilazione dei corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 o n. 5.”.*

Art. 10

(Modifiche all'articolo 27 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 27, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:
 - a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: *“abbiano effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dall'articolo 38; tale disposizione non si applica nel caso in cui nei due anni antecedenti alla presentazione della domanda di reinscrizione sia stato effettuato l'aggiornamento di cui all'articolo 38”;*
 - b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: *“c) venga presentata apposita domanda di reinscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18 o 24 e secondo i corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 3 o n. 5.”.*

Art. 11

(Modifiche all'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 28, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) venga presentata apposita domanda di reinscrizione con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24 e secondo i corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 4 o n. 5.”.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 29 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 29 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *“1. Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di*

cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), e sia presentata all'ISVAP apposita domanda in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo e secondo i corrispondenti quadri del modello di cui all'allegato n. 9. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di intermediari provenienti dalle sezioni C od E, l'impresa o l'intermediario per il quale è svolta l'attività presentano domanda di cancellazione. Ai fini della cancellazione si applica l'articolo 26, comma 2, ultimo periodo.”;

- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che sia presentata all'ISVAP apposita domanda in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo e secondo i corrispondenti quadri del modello di cui all'allegato n. 9 e che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di società provenienti dalla sezione E, l'intermediario per il quale è svolta l'attività presenta domanda di cancellazione. Ai fini della cancellazione si applica l'articolo 26, comma 2, ultimo periodo.”.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 31, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, le parole: “, redatta secondo i corrispondenti schemi di cui agli allegati del gruppo n. 4” sono sostituite dalle parole: “, redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 10.”.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 36 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 36 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:
- a) al comma 1, lettera b):
- 1) nell'alea, le parole: “entro dieci giorni lavorativi” sono sostituite dalle parole: “entro venti giorni lavorativi”;
 - 2) il punto 1) è soppresso;
 - 3) al punto 2), le parole: “o di comunicazione ai sensi dell'articolo 33, ovvero di quelli di cui al precedente punto 1)” sono sopresse;
 - 4) il punto 3) è soppresso;
 - 5) al punto 4, le parole: “sezioni A, B o D,” sono sostituite dalle parole: “sezioni A o B,”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A o B, in caso di ripresa dell'attività ne danno comunicazione all'ISVAP entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività. La ripresa dell'attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell'operatività, nonché per gli intermediari persone fisiche al conseguimento dell'aggiornamento professionale di cui all'articolo 38 in caso di inoperatività protratta per oltre due anni. La comunicazione di avvio dell'operatività con la relativa attestazione concernente la sussistenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile, nonché l'eventuale aggiornamento professionale è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 11.”;

- c) al comma 3, le parole: “, secondo quanto specificato nello schema di cui all'allegato n. 5A,” sono sostituite dalle parole: “, secondo quanto specificato nello schema di cui all'allegato n. 12.”;
- d) il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. Le informazioni indicate nel comma 3 sono trasmesse all'ISVAP dalle imprese utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento A annesso all'allegato n. 12 al presente Regolamento.”;
- e) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La comunicazione è effettuata attraverso la presentazione della domanda di cancellazione, ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3.”;
- f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “7. Le informazioni di cui alle tabelle dell'allegato n. 3 al presente Regolamento possono essere trasmesse all'ISVAP utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento C annesso al medesimo allegato n. 3.”.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 38 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 38 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:
 - a) al comma 1, secondo periodo, le parole: “*annualmente*” sono sostituite dalle parole: “*ogni due anni*” e, nel terzo periodo, le parole: “*L'aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, dalla data di inizio dell'attività,*” sono sostituite dalle parole: “*Il primo aggiornamento biennale è effettuato entro il trentuno dicembre del secondo anno successivo a quello di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario, a quello di inizio dell'attività,*”;
 - b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

“4. *Gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del registro e temporaneamente non operanti non sono tenuti, durante il periodo di inoperatività, all'aggiornamento professionale periodico di cui al comma 1. In ogni caso, se il periodo di inoperatività ha una durata superiore a due anni, ai fini della ripresa dell'attività ai sensi dell'articolo 36, comma 2, gli intermediari devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal comma 1.*

5. *I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'aggiornamento professionale previsto dal medesimo comma nei casi di:*

 - a) *gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;*
 - b) *grave malattia o infortunio.*

L'esonero, in caso di gravidanza, compete dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. L'esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. Decorsi due anni dall'ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell'attività i soggetti di cui al comma 1 devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal medesimo comma.”.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 42 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 42, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sono soppressi i seguenti periodi: *"In caso di addetti di intermediari iscritti nella sezione E, il possesso dei suddetti requisiti è accertato dagli intermediari per cui questi ultimi svolgono l'attività. I corsi di formazione professionale sono tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali gli intermediari iscritti nella sezione E operano o delle relative imprese preponenti"*.

Art. 17

(Inserimento dell'articolo 44 bis nel Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. Dopo l'articolo 44 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è inserito il seguente:

"Art. 44 bis (Norme particolari in materia di scioglimento dell'incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A) - 1. Nel caso in cui l'incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del registro si sciogla per il verificarsi di una delle circostanze eccezionali e non prevedibili da parte dell'impresa preponente, previste dal comma 3, l'impresa, in attesa del conferimento dell'incarico ad altro intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell'attività a condizione che:

a) la durata massima della gestione diretta sia di sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l'incarico di intermediazione;

b) nel periodo previsto dalla lettera a), l'impresa per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che svolgevano l'attività per l'intermediario il cui rapporto si è sciolto, nonché degli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali del medesimo intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilità per l'operato di tali soggetti.

2. Nel periodo di durata massima della gestione diretta i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l'impresa continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel registro.

3. Ai fini del comma 1 sono considerate, in particolare, circostanze eccezionali e non prevedibili il decesso dell'intermediario, il recesso dall'incarico da parte dell'intermediario, il recesso dell'impresa preponente motivato da giusta causa.

4. L'impresa preponente comunica all'ISVAP, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stato sciolto l'incarico di intermediazione, l'assunzione in gestione diretta dell'attività dell'intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 3, attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente preposto in qualità di institore.

5. L'impresa, entro il periodo di durata massima della gestione diretta, provvede a conferire l'incarico di intermediazione ad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne dà comunicazione all'ISVAP. L'intermediario a cui è stato conferito l'incarico di intermediazione provvede a richiedere l'iscrizione nel registro dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attività di intermediazione al di fuori dei propri locali. L'ISVAP provvede alla cancellazione d'ufficio dal registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo intermediario non abbia richiesto l'iscrizione.

6. Nel caso in cui, decorso il periodo di durata massima della gestione diretta, l'impresa non abbia comunicato all'ISVAP, entro i successivi quindici giorni, l'avvenuta sostituzione dell'intermediario di cui al comma 1, l'ISVAP provvede alla cancellazione di ufficio dal registro dei soggetti iscritti nella sezione E di cui l'intermediario medesimo si avvaleva.

7. *Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6 la cancellazione dei soggetti iscritti nella sezione E del registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel registro anche da altri intermediari.*”.

Art. 18

(Modifiche all'articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 47, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, le parole: *“cinquecento euro annui”* sono sostituite dalle parole: *“settecentocinquanta euro annui”*.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 49 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 49 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:
- a) il comma 1 è soppresso;
 - b) al comma 2:
 - 1) la lettera a), è sostituita dalla seguente: *“copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono modificati;”*;
 - 2) dopo la lettera a), è inserita la seguente: *“a bis) copia di un documento, conforme al modello di cui all'allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento;”*;
 - c) al comma 3, primo periodo, le parole: *“di cui al comma 1 e 2”* sono sostituite dalle parole: *“di cui al comma 2”* e, al secondo periodo, le parole: *“dai commi 1 e 2”* sono sostituite dalle parole: *“dal comma 2.”*;
 - d) al comma 5, le parole: *“dagli obblighi informativi di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a),”* sono sostituite dalle parole: *“dagli obblighi informativi di cui al comma 2, lettere a) e a bis),”*.

Art. 20

(Modifiche all'articolo 51 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 51, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, nel primo periodo, le parole: *“L’informativa di cui all’articolo 49, commi 1 e 2,”* sono sostituite dalle parole: *“L’informativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettere a) ed a bis,”* e nel secondo periodo, le parole: *“L’informativa di cui all’articolo 49, comma 1 e comma 2, lettera a)”* sono sostituite dalle parole: *“L’informativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettere a) ed a bis),”*.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 54 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 54, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:

- a) nel secondo periodo le parole: “e comunque non oltre i cinque giorni successivi” sono sostituite dalle parole: “e comunque non oltre i dieci giorni successivi”;
- b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “ Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti.”.

Art. 22

(Inserimento dell'articolo 54 bis nel Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. Dopo l'articolo 54 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è inserito il seguente:

“Art. 54 bis (Fideiussione bancaria) - 1. Le disposizioni dell'articolo 54 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro quindicimila. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.

2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.

3. Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l'ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della stipulazione.”.

Art. 23

(Modifiche all'articolo 56 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 56 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:

a) al comma 1, le parole: “Con riferimento ai contratti in forma collettiva” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 2, con riferimento ai contratti in forma collettiva” e le parole: “49, commi 1, 2 e 3,” sono sostituite dalle parole: “49, commi 2 e 3,”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “2. Con riferimento ai contratti in forma collettiva aventi ad oggetto coperture assicurative relative a rischi dei rami danni prestate in occasione di attività ricreative, sportive o culturali in cui la durata della copertura è limitata al periodo di svolgimento dell'attività, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei confronti del contraente. In tali casi l'intermediario consegna al contraente un documento sintetico, predisposto dall'impresa, che informa gli assicurati della sussistenza della copertura assicurativa e che illustra le modalità per l'attivazione della copertura stessa, nonché le modalità di reperimento da parte degli interessati della integrale documentazione precontrattuale e contrattuale. L'impresa inserisce nel contratto in forma collettiva stipulato con il contraente una previsione disciplinante l'obbligo per quest'ultimo di consegnare il documento sintetico agli assicurati.”.

Art. 24

(Modifiche all'articolo 57 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 57 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:

- a) al comma 1:
 - 1) nell'alinea, le parole: *“nei luoghi comunicati ai sensi dell’articolo 36”* sono soppresse;
 - 2) la lettera d) è soppressa;
 - 3) alla lettera e), sono inserite, in fine, le parole: *“, inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell’esonero dall’aggiornamento professionale previste dal comma 5 del medesimo articolo;”*;
 - 4) la lettera g), è sostituita dalla seguente: *“g) l’iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l’aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell’articolo 42 con riguardo agli addetti operanti all’interno dei propri locali, nonché la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell’esonero dall’aggiornamento professionale previste dall’articolo 38, comma 5.”*;
 - 5) nell’ultimo periodo, le parole: *“, che provvedono tempestivamente a comunicare all’ISVAP i luoghi, diversi dalla sede legale, dove tale documentazione è eventualmente conservata”* sono soppresse;
- b) al comma 3, le parole: *“, presso la sede legale o i diversi luoghi comunicati all’ISVAP,”* sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: *“, inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell’esonero dall’aggiornamento professionale previste dall’articolo 38, comma 5.”*

Art. 25

(Modifiche all’articolo 62 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

- 1. L’articolo 62 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:
 - a) al comma 2, lettera a):
 - 1) dopo il punto 3) è inserito il seguente: *“3 bis) rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto di assicurazione;”*;
 - 2) il punto 5) è sostituito dal seguente: *“5) mancata costituzione del conto corrente separato previsto dall’articolo 54 o mancata stipulazione della fideiussione bancaria prevista dall’articolo 54 bis;”*;
 - 3) dopo il punto 5) è inserito il seguente: *“5 bis) versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese in conti correnti diversi dal conto corrente separato di cui all’articolo 54;”*;
 - b) al comma 2, lettera b):
 - 1) al punto 1), le parole: *“o comma 5”* sono sostituite dalle parole *“o comma 6”*;
 - 2) dopo il punto 10) sono inseriti i seguenti:
 - “10 bis) costituzione di un conto corrente separato non conforme alle disposizioni previste dall’articolo 54 o stipulazione di una fideiussione bancaria non conforme alle disposizioni previste dall’articolo 54 bis;”*;
 - 10 ter) versamento dei premi nel conto corrente separato oltre i termini previsti dall’articolo 54, comma 2;”*;
 - 3) dopo il punto 15) è aggiunto il seguente:
 - “16) stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti in assenza dell’attestato dello stato di rischio o della*

documentazione comprovante l'identità del contraente e, se persona diversa, dell'intestatario del veicolo o a condizioni diverse da quelle spettanti all'assicurato in base ai dati risultanti dall'attestato dello stato di rischio o dalla documentazione comprovante l'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa;”;

- c) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: “, *anche rientranti nei casi di cui alle lettere a) e b).*”.

Art. 26

(Suppressione dell'articolo 74 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 74 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è soppresso.

Art. 27

(Allegati al Regolamento)

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento:
 - a) gli allegati al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sono sostituiti dagli allegati al presente Provvedimento;
 - b) l'elenco degli allegati di cui al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, come sostituito dall'articolo 1 del Provvedimento ISVAP n. 2473 del 16 novembre 2006, è sostituito dal nuovo elenco, allegato al presente Provvedimento.

Art. 28

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento è abrogato il Provvedimento ISVAP n. 2473 del 16 novembre 2006.

Art. 29

(Entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente Provvedimento si applicano a partire dal
3. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del presente Provvedimento si applicano con riferimento ai conferimenti, alle variazioni e alle cessazioni di incarichi agenziali o di incarichi per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa intervenute a partire dal.....
4. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del presente Provvedimento si applicano a partire dal primo biennio successivo alla data di entrata in vigore del Provvedimento medesimo.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente Provvedimento si applicano a partire dal

Art. 30
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

ELENCO DEGLI ALLEGATI

N.	Oggetto
1	Modello unico per l'iscrizione, la reiscrizione e la cancellazione – Sezione A
2	Modello unico per l'iscrizione, la reiscrizione e la cancellazione – Sezione B
3	Modello unico per l'iscrizione, la reiscrizione e la cancellazione – Sezione C
4	Modello unico per l'iscrizione, la reiscrizione e la cancellazione – Sezione D
5	Modello unico per l'iscrizione, la reiscrizione e la cancellazione – Sezione E
6	Modello per la comunicazione di modifica del rapporto di collaborazione
GRUPPO 7: INFORMATIVA PRECONTRATTUALE	
7A	Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti
7B	Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche
GRUPPO 8: DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER IL TRASFERIMENTO NEL REGISTRO E/O DOMANDE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE	
8A	Dichiarazione sostitutiva da rendere, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, ai fini del trasferimento delle persone fisiche iscritte nell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, ove necessario, domanda per l'iscrizione nella sezione E dei collaboratori persone fisiche e società
8B	Domanda per l'iscrizione, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, delle società agenziali nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, ove necessario, per l'iscrizione nella sezione E dei collaboratori persone fisiche e società
8C	Dichiarazione sostitutiva da rendere, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, ai fini del trasferimento delle persone fisiche iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nella sezione B del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, ove necessario, domanda per l'iscrizione nella sezione E dei collaboratori persone fisiche e società
8D	Dichiarazione sostitutiva da rendere, ai sensi dell'art. 64 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, ai fini del trasferimento delle società iscritte nell'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione nella sezione B del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, ove necessario, domanda per l'iscrizione nella sezione E dei collaboratori persone fisiche e società
8E	Domanda per l'iscrizione, ai sensi dell'art. 68, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dei produttori diretti nella sezione C del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

8F	Domanda per l'iscrizione, ai sensi degli artt. 65 o 69, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nella sezione D del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, ove necessario, per l'iscrizione nella sezione E dei collaboratori persone fisiche e società
8G	Domanda per l'iscrizione, ai sensi dell'art. 66, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, delle persone fisiche cancellate dall'Albo nazionale degli agenti di assicurazione
8H	Domanda per l'iscrizione per titoli equipollenti delle persone fisiche , ai sensi dell'art. 67 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
8I	Domanda per l'iscrizione, ai sensi dell'art. 66, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nella sezione B del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, delle persone fisiche cancellate dall'Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione
8L	Domanda per l'iscrizione per titoli equipollenti delle persone fisiche , ai sensi dell'art. 67 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nella sezione B del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
8M	Domanda per l'iscrizione nella sezione A del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, delle persone fisiche che hanno superato la prova di idoneità di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d), della legge 7 febbraio 1979, n. 48.
8N	Domanda per l'iscrizione nella sezione B del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, delle persone fisiche che hanno superato la prova di idoneità di cui all'articolo 4, comma 1, lett. h), della legge 28 novembre 1984, n. 792.
N.	Oggetto
9	Modello unico per il passaggio di sezione
10	Modello per l'estensione dell'esercizio dell'attività in altri Stati membri
11	Modello per la comunicazione di avvio dell'operatività – Sezioni A e B
12	Informazioni da trasmettere all'ISVAP da parte delle imprese ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento ISVAP n. 5/2006